

Statuto

TITOLO I

Costituzione e scopi

ART. 1: Costituzione – Sede

1. E' costituita l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (in breve ANCL) sindacato unitario della categoria con sede in Roma;
2. l'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2: Scopi

1. L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:
 - a) promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei Consulenti del Lavoro, anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea;
 - b) accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli associati, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;
 - c) favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico;
 - d) adoperarsi per una presenza attiva dell'Associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;
 - e) rappresentare gli associati negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;
 - f) contribuire all'arricchimento culturale, professionale e associativo/sindacale, degli associati attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e la predisposizione di borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;
 - g) favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli associati, dei loro dipendenti e dei loro assistiti, anche allo scopo di giungere a un'ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;
 - h) richiedere agli associati il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio Nazionale;
 - i) essere riferimento nell'interpretazione della normativa giuslavoristica e tributaria;
 - j) porsi come diretto interlocutore con tutti gli Enti Pubblici interessati dalle attività professionali svolte dagli associati e favorire la formazione di commissioni di lavoro con le Istituzioni Pubbliche competenti a tutti i livelli;
 - k) elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando l'incontro e la socializzazione fra gli associati anche attraverso manifestazioni ludiche e sportive;
 - l) favorire la collaborazione con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni di rappresentanza, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione in materia giuslavoristica, previdenziale, tributaria, del diritto d'impresa e su tutti i temi di interesse professionale per gli associati;
 - m) essere promotrice, su base nazionale, della creazione di nuove associazioni e sistemi di rappresentanza del mondo delle imprese e delle attività economiche organizzate;
 - n) essere promotrice della creazione di nuovi soggetti giuridici finalizzati al raggiungimento degli scopi associativi;
 - o) certificare le competenze professionali degli associati in ogni ambito professionale esistente o futuro;
 - p) sostenere il lavoro etico e promuovere la cultura della legalità e dei diritti dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti.

ART. 3: Funzioni operative dell'Associazione

1. Funzioni utili al raggiungimento degli scopi sociali:
 - a) stipulare convenzioni nazionali per la fornitura e l'acquisto di beni e servizi a favore degli associati;
 - b) attivare un servizio nazionale di assistenza fiscale e intermediazione fiscale;
 - c) avviare collaborazioni per l'erogazione e la fornitura di attività formative rivolte ai consulenti del lavoro che saranno fornite attraverso le forme previste dalla legge e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine;
 - d) tenere rapporti continui con i partiti politici e movimenti culturali attraverso i quali perseguire gli interessi dei Consulenti del Lavoro e raggiungere gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - e) promuovere, collaborare e partecipare ad enti, associazioni e società aventi lo scopo di fornire servizi di qualsiasi genere utili all'attività professionale degli associati che siano ritenuti necessari od opportuni, per il raggiungimento degli scopi associativi;
 - f) attivare un servizio nazionale per le attività di patronato;
 - g) attivare iniziative utili a promuovere attività e servizi professionali;
 - h) attivare ogni altra attività operativa utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 4: Adesione a Federazioni o Confederazioni

1. L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni di rappresentanza di liberi professionisti, di altri lavoratori autonomi ed imprese e datori di lavoro, anche a livello comunitario e internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico.

ART. 5: Il Centro Studi Nazionale

1. Al fine di perseguire gli scopi statutari l'Associazione si avvale di un proprio Centro Studi Nazionale quale strumento scientifico al servizio della categoria.
2. Il Centro Studi Nazionale, anche su impulso degli associati, dell'Ufficio di Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale:
 - a) approfondisce i problemi di politica di categoria predisponendo relazioni e proposte;
 - b) sviluppa attività di ricerca, studio e documentazione nelle seguenti materie:
 - diritto del lavoro e della legislazione sociale;
 - diritto tributario;
 - diritto sindacale e relazioni industriali;
 - gestione delle risorse umane;
 - organizzazione e gestione dell'impresa e degli studi professionali;
 - diritto d'impresa;
 - ogni altra materia di interesse professionale per gli associati;
 - c) organizza corsi di formazione per i Consulenti del Lavoro, gli associati ed i loro dipendenti e collaboratori;
 - d) promuove convegni di studio e ricerche;
 - e) è parte attiva con i propri rappresentanti e collabora con altri Organi ed Enti aventi le stesse finalità.
3. Al Centro Studi Nazionale è altresì affidato il compito di curare, programmare e gestire la formazione associativo/sindacale dei dirigenti dell'Associazione e degli associati.
4. Il Coordinatore e i membri del Centro Studi Nazionale sono nominati dal Presidente Nazionale ANCL.

ART. 6: Organo ufficiale di stampa

1. L'organo ufficiale di stampa dell'Associazione è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO".
2. Alla rivista suddetta è automaticamente abbonato l'associato in regola con le quote associative.
3. Alla rivista sindacale può altresì abbonarsi altro professionista non associato che ne faccia richiesta scritta all'ufficio del Presidente Nazionale dell'Associazione in Roma, previo contributo da definirsi anno per anno, comunque non inferiore alla quota associativa d'iscrizione annuale.
4. Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre la rivista "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO", anche:
 - a. IL NOTIZIARIO ANCL;
 - b. LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE ANCL;
 - c. INFORMA AZIENDA;
 - d. Il sito ed ogni altro mezzo informativo legati ai domini "ANCL.IT" ed "ANCL-SU.COM" e tutte le estensioni, nonché ogni altro strumento informatico e non che, in futuro, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno attivare;
 - e. le pagine dei quotidiani e riviste specializzate eventualmente curate dall'ANCL a seguito di convenzioni stipulate a livello nazionale ;
 - f. le circolari informative.

Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, gli strumenti informativi potranno, su delibera dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, essere diffusi anche ai non associati. Al fine di favorirne la diffusione e previa verifica dei contenuti da parte del Presidente e del Direttore Responsabile, tramite gli organi ufficiali di stampa potranno essere diffuse le pubblicazioni realizzate dalle Unioni Provinciali e dai Consigli Regionali.

TITOLO II

Associati

ART. 7: Gli associati

1. Possono appartenere all'Associazione:
 - a) come associati effettivi: tutti i Consulenti del Lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni; tutte le Società Tra Professionisti (STP) che nella compagine sociale non abbiano partecipazioni di mero capitale ed abbiano solo Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo ed all'ANCL. Le STP associate non godono di diritti di elettorato attivo e passivo;
 - b) come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine e gli ex Presidenti e/o Segretari Generali Nazionali ANCL;
 - c) come associati simpatizzanti:
 - i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/79;
 - i praticanti titolari di un certificato di compiuto tirocinio valido ai sensi dell'art. 6 comma 12 del DPR 137/2012 e s.m.i.;
 - nell'ambito di una specifica previsione contenuta negli statuti approvati dalle singole Unioni Provinciali, potrà essere associato come simpatizzante ogni soggetto che:
 - a) condivida le finalità dell'associazione e ne voglia far parte;
 - b) osservi le previsioni contenute nello Statuto, nel Codice Etico e negli altri regolamenti associativi;

Tutti gli associati simpatizzanti potranno essere iscritti a giudizio del consiglio dell'UP che esamina la domanda di iscrizione e che il richiedente sia di comprovata e specchiata moralità e non abbia mai svolto atti contrari alla dignità e al decoro della professione di Consulente del Lavoro. Le UP nel valutare l'iscrizione dei soci simpatizzanti dovranno tenere conto delle specifiche linee politiche definite dagli organismi

nazionali e regionali dell'associazione.

Gli associati simpatizzanti possono fruire dei servizi e delle iniziative proposte dall'ANCL.

ART. 8: Delibera di iscrizione

1. Sull'ammissione degli associati effettivi, sostenitori e/o simpatizzanti, normalmente, delibera il Consiglio Provinciale dell'Unione competente con provvedimento di accettazione o diniego da adottare entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.
2. L'ammissione decorre dal giorno in cui è stata presentata la domanda.
3. Ove il Consiglio Provinciale dell'Unione non ritenesse di accogliere la domanda di iscrizione, comunicherà, entro 30 giorni dalla delibera, la decisione motivata di reiezione all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
4. Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal diniego di iscrizione, al Collegio Regionale dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
5. Per le domande di iscrizione presentate da soggetto che ha subito il provvedimento di espulsione previsto dall'art. 10 lettera c), il Consiglio Provinciale dovrà preventivamente acquisire il parere dell'Organo che ha conminato il provvedimento stesso. Detto Organo dovrà esprimersi entro 30 giorni e il suo parere sarà vincolante.
6. La delibera di iscrizione dovrà essere obbligatoriamente comunicata, con le procedure stabilite, all'interessato e all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
7. Nel caso in cui l'Unione Provinciale sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza Nazionale, dietro segnalazione di parte, deciderà direttamente sulla richiesta di iscrizione, in sostituzione di tale UP e, conseguentemente, potrà nominare un Commissario ad acta con il compito di procedere, con pieni poteri, presso l'UP, all'esecuzione della necessaria delibera.

ART. 9: Quota associativa

1. L'iscrizione all'Associazione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo recesso da far prevenire all'Unione Provinciale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
2. Il recesso non è valido se viene effettuato con modalità diverse da quelle previste con specifica procedura predisposta dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
3. La quota associativa è infrazionabile, il versamento della stessa dovrà essere effettuato solo attraverso le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale, entro il 15 marzo di ciascun anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 i diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dalla data di decorrenza dell'iscrizione.
5. Tutte le quote, sia nazionali che provinciali, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed in ogni caso non rimborsabili. La trasmissibilità può aver luogo solo *mortis causa* e comunque non vi è rivalutabilità della stessa.
6. I nuovi soci effettivi, potranno beneficiare, per una sola volta, e per un massimo di cinque anni, di una riduzione della quota che sarà deliberata dal Consiglio Nazionale e da ogni UP. Per gli associati di cui all'art. 7, punto 1 lettere b) e c) i Consigli Provinciali potranno deliberare una quota ridotta. In ogni caso la quota di contributo annuo da riconoscere all'ANCL Nazionale dovrà essere pari almeno al 50% della quota annualmente ad essa dovuta.
7. Le quote associative dei nuovi associati saranno incassate solo tramite le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza Nazionale e le quote di competenza nazionale, regionale e provinciale dovranno essere destinate contestualmente al pagamento e con le modalità e i termini stabilite dalle procedure suddette.
8. Il mancato versamento entro il 15 maggio comporta la sospensione dei diritti as-

sociativi ed il sollecito ai morosi, da parte del Consiglio Provinciale che assegna un termine perentorio per il versamento della quota.

9. Per gli associati che si iscrivono, tramite le procedure stabilite, dopo il 30 settembre di ogni anno, la quota versata all'atto dell'iscrizione sarà attribuita all'anno solare successivo mentre i servizi associativi saranno attivati dalla data di iscrizione.

ART. 10: Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso comunicato ai sensi dell'art. 9;
- b) per morosità, a seguito di delibera di cancellazione da parte del Consiglio Provinciale. In ogni caso la quota associativa sarà dovuta per intero anche per l'anno in cui è avvenuta la cancellazione;
- c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione, anche ai sensi art. 11 comma 2 lettera a). In tutti i casi in cui venga determinata l'espulsione non vengono meno gli obblighi di corresponsione delle quote sociali dovute;
- d) per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui ai punti a) b) e c) dell'art. 7;
- e) se non è intervenuta la delibera di cui alla lettera a), l'iscritto che risulta moroso dopo 18 mesi dalla scadenza del precedente periodo di regolarità associativa, decade comunque e automaticamente dalla qualifica di associato.

Nel caso in cui l'UP, per qualsiasi motivo, non abbia provveduto ad adottare la delibera di cancellazione ex lett. a), l'Ufficio di Presidenza verificherà la regolarità e l'avvenuto rispetto delle norme statutarie da parte dell'Unione Provinciale e del Consiglio Regionale, anche ai fini del commissariamento degli organismi periferici.

ART. 11: Diritti e doveri dell'associato

1. L'esercizio dei diritti associativi spetta all'associato in regola con il pagamento delle quote deliberate, e, se scadute, comunque versate almeno 180 giorni prima della data fissata per il rinnovo degli organi provinciali, regionali e nazionali.

2. Gli associati, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si impegnano a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, del Codice Etico, derivanti dalle statuizioni delle delibere adottate dagli Organi associativi nazionali e territoriali, nonché di ogni eventuale regolamento da questi emanato.
- b) al versamento della quota associativa nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, 3° comma.

3. L'associato che, per l'elezione in organismi istituzionali di categoria si candida o presenta liste diverse da quella/quelle dell'ANCL SU, in contrasto con le norme statutarie, viene deferito al competente Collegio dei probiviri.

4. Nel caso l'associato ricopra ruoli, di qualsiasi tipo, negli organismi associativi provinciali, regionali o nazionale, dovrà essere in regola con gli obblighi formativi per dirigenti stabiliti da apposito regolamento della formazione organizzata gratuitamente dall'ANCL Nazionale, secondo quanto contenuto dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Gli associati che sono eletti od indicati in organismi di categoria (CNO, ENPACL, FONDAZIONI, SOCIETA' PARTECIPATE, etc.), al fine di seguire le linee politiche dell'Associazione, dovranno partecipare obbligatoriamente alle attività formative su argomenti associativi e sindacali, organizzate e messe a disposizione gratuita, secondo quanto contenuto dallo specifico regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di cui al precedente comma 4).

TITOLO III

Organi periferici Provinciali

ART. 12: Le Unioni Provinciali

1. Le Unioni Provinciali (UP) sono organi periferici dell'Associazione, hanno compe-

tenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Al fine del riconoscimento associativo e giuridico dell'Unione Provinciale, le stesse dovranno adottare lo Statuto predisposto dal Consiglio Nazionale e dovranno trasmetterlo, tramite specifica procedura, all'Ufficio di Presidenza Nazionale, che provvederà a valutarlo e approvarlo.

2. Nelle province in cui vi siano più sedi zionali degli Enti previdenziali possono essere costituiti, su iniziativa delle Unioni Provinciali, Comitati zionali aventi funzioni di coordinamento e rappresentanza a livello locale.

3. A seguito specifica delibera assembleare delle Unioni Provinciali interessate, appartenenti alla stessa Regione, è possibile, in caso di difficoltà di funzionamento e su parere favorevole del Consiglio Regionale, procedere con la fusione di due Unioni Provinciali limitrofe.

4. La nuova Unione Provinciale derivante dalla fusione dovrà procedere con le elezioni degli organi provinciali.

5. E' possibile l'aggregazione di una sola provincia.

6. Le UP che non superano i 15 associati possono sostituire il collegio dei sindaci revisori con il revisore unico ed il Segretario Amministrativo avrà anche le funzioni di Segretario Tesoriere. Tali UP in ogni consesso regionale o nazionale (Consiglio Regionale, Assemblea Regionale o Congresso Nazionale) avrà un solo rappresentante individuato nel Presidente Provinciale.

7. Qualora in sede Nazionale, venisse predisposta la modifica del testo di Statuto UP, le singole Unioni Provinciali dovranno, entro 6 mesi dalla delibera delle modifiche, provvedere ad adeguare gli Statuti da loro adottati.

ART. 13: Organi Provinciali

1. Sono organi delle Unioni Provinciali:

- a) l'Assemblea provinciale degli associati;
- b) il Consiglio Provinciale;
- c) il Presidente provinciale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

ART. 14: L'Assemblea provinciale degli associati - convocazione

1. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e in via straordinaria quando sia richiesto da almeno il 50% degli associati, dal Consiglio Provinciale con delibera a maggioranza, dal Collegio dei Sindaci Revisori per argomenti inerenti al loro mandato e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.

2. L'avviso di convocazione effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta e contenente le indicazioni del luogo, giorno ed ora nonché l'ordine del giorno da discutere, deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15: L'Assemblea provinciale degli associati - funzioni elettive

1. L'Assemblea elegge:

- a) il Consiglio Provinciale;
- b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) i Delegati all'Assemblea Regionale in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità;
- d) i rappresentanti al Consiglio Regionale.

2. Le modalità preliminari dello svolgimento dell'Assemblea elettiva vengono fissate dal Consiglio Provinciale, appositamente convocato con preavviso di almeno 10 giorni.

3. In tale seduta, il Consiglio Provinciale:

- a) approva l'elenco degli associati, elettori ed eleggibili, dopo averne controllato la loro regolare posizione;
 - b) fissa la data e il luogo dell'Assemblea;
 - c) fissa l'orario dei lavori assembleari in prima e seconda convocazione, determinando un lasso di tempo per il dibattito e per le successive operazioni di voto.
4. Il Presidente provinciale o il Vice Presidente se delegato, trasmette gli atti, a nome del Consiglio, alla Commissione elettorale non appena eletta dall'Assemblea e insediata.
- Ogni partecipante, in regola con il pagamento delle quote annuali, ha diritto ad un voto.

ART.16:

L'Assemblea Provinciale degli Associati con funzioni deliberative

1. Sono compiti dell'Assemblea Provinciale degli Associati:
- a) determinare le linee generali e gli obiettivi dell'attività dell'Unione nell'ambito delle norme statutarie e delle direttive indicate dal Congresso Nazionale;
 - b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo;
 - c) determinare la quota annuale dovuta all'Unione dagli associati effettivi, sostenitori e simpatizzanti per il funzionamento dell'Unione stessa;
 - d) determinare il numero dei componenti il Consiglio Provinciale nei limiti da 3 a 11 come segue:
 - n. 3 o 5 fino a 20 associati;
 - n. 5 o 7 fino a 100 associati;
 - n. 7 o 9 fino a 200 associati;
 - n. 9 o 11 oltre i 200 associati;
 - e) indirizzare e vigilare sull'attività del Consiglio Provinciale;
 - f) assolvere a tutte le altre funzioni che le competono a norma del presente Statuto o che le vengono attribuite dagli organi nazionali dell'Associazione.

ART. 17: Il Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale, eletto dall'Assemblea secondo le previsioni dell'art. 15 tra gli associati aventi una anzianità d'iscrizione di almeno due anni, si riunisce su convocazione del Presidente di sua iniziativa od a richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.
3. Alle riunioni dei Consigli Provinciali possono partecipare i Consiglieri nazionali e regionali associati alle rispettive U.P. e possono assistere solo in seduta pubblica tutti gli associati senza diritto di parola e di voto.
4. I compiti del Consiglio Provinciale sono:
- a. curare l'applicazione delle delibere degli organi nazionali, regionali e dell'Assemblea degli associati;
 - b. amministrare il patrimonio dell'Unione e redigere i bilanci consuntivi e preventivi, chiedendo il parere scritto del Collegio dei Sindaci Revisori. Successivamente li sottoporrà all'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell'Assemblea degli associati. Il bilancio approvato dovrà essere inviato al tesoriere nazionale entro il 30 luglio di ogni anno;
 - c. deliberare l'ammissione e la decadenza degli associati, nel caso di decadenza per i motivi di cui alle lettere b) c) d) dell'art. 10;
 - d. provvedere alla riscossione delle quote dovute in relazione alla previsione dell'art. 9;

- e. designare i rappresentanti dell'Unione in Commissioni, Enti ed organismi di carattere provinciale;
 - f. deliberare e organizzare nell'ambito della Provincia, anche di concerto con il Consiglio Regionale, qualsiasi attività sindacale per il raggiungimento delle finalità statutarie previste al precedente art. 2, purché non in contrasto con le direttive del Congresso Nazionale e degli Organi Centrali;
 - g. mantenere costanti rapporti con il Consiglio Nazionale, con il Consiglio Regionale e con gli altri Consigli Provinciali e promuovere ogni forma di collaborazione in ordine alla organizzazione di riunioni, incontri e seminari per un confronto politico sull'attività del Sindacato e per aggiornare e migliorare la preparazione professionale degli associati.
 - h. indirizzare l'operato dei propri rappresentanti eletti negli organi istituzionali di categoria vigilando sullo stesso.
 - i. predisporre la lista o le liste elettorali necessarie a rappresentare gli associati negli organismi istituzionali provinciali di categoria.
 - j. rispettare tutte le procedure e i regolamenti operativi stabiliti dal Consiglio Nazionale, emanati in ambito associativo, amministrativo e contabile;
 - k. dare attuazione pratica alle convenzioni stipulate a livello nazionale che prevedano benefici ed impegni per ogni singolo associato;
 - l. rispettare e dare esecuzione e attuazione pratica alle attività ed agli impegni che derivano da atti o accordi proposti dall'associazione per i propri associati (agreement - accordi quadro - etc).
5. Nel caso in cui si verificano fatti gravi addebitabili all'operato del Presidente, il Consiglio, dopo approfondito ed apposito dibattito, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare la decadenza del Presidente dalla sua carica e procedere a nuova elezione del Presidente.

ART. 18: Il Presidente provinciale

1. Il Presidente provinciale è il rappresentante legale dell'Unione nell'ambito territoriale e ne firma gli atti.
2. Esercita tutte le funzioni che gli siano demandate dall'Assemblea degli associati, dal Consiglio Provinciale e dagli organismi nazionali.
3. Annualmente il Presidente provinciale provvede alla verifica del versamento della quota associativa da parte degli associati e redige l'elenco degli associati, inviandone copia all'Ufficio di Presidenza Nazionale e alla Presidenza regionale competente entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 19: Il Vice Presidente provinciale

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione dell'Organo provinciale e lo sostituisce in caso di impedimento e in tutti i casi in cui ne sia espressamente delegato.

ART. 20: Il Segretario Amministrativo provinciale

1. Il Segretario Amministrativo è responsabile di tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Unione e congiuntamente al Presidente li sottoscrive.

ART. 21: Il Tesoriere provinciale

1. Il Tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti nell'espletamento della propria funzione e congiuntamente al Presidente provinciale li sottoscrive.
2. Predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo che il Consiglio redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 22: Il Collegio dei Sindaci Revisori

- 1) Il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e 2

supplenti.

2) Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché non ricopra altri incarichi in organi nazionali dell'Associazione e abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione.

3) Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed espleta le proprie attribuzioni in conformità al presente Statuto, comunque nel rispetto degli articoli di legge previsti dal codice civile.

TITOLO IV

Organi periferici Regionali

ART. 23: Le Regioni

1. Le Regioni sono organi periferici dell'Associazione, hanno competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. A tal fine adotteranno lo Statuto tipo predisposto dal Consiglio Nazionale.

ART. 24: Organi Regionali

1. Organi regionali sono:

- a) l'Assemblea Generale Regionale;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori,
- e) il Collegio dei probo-viri Regionali

ART. 25: L'Assemblea Generale Regionale

1. L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'ANCL in ambito regionale.

2. Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno tre volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità e in via straordinaria qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti l'Assemblea Regionale.

3. L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'Ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.

4. L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 associati o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli associati del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.

5. I delegati regionali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Unione Provinciale nella quale sono stati eletti.

6. La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.

7. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

8. Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono:

- a) formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali;
- b) eleggere il Presidente Regionale;
- c) eleggere il Vice Presidente Regionale;
- d) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
- e) eleggere il collegio regionale dei probiviri;
- f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.

- h) rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.
10. Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.

ART. 26: Il Presidente Regionale

1. Compiti del Presidente Regionale sono:
- a) rappresentare l'ANCL in ambito regionale, firmandone gli atti;
 - b) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea Regionale, dal Consiglio Regionale e dagli Organismi Nazionali;
 - c) presiedere il Consiglio Regionale e l'Assemblea Regionale.
2. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato esclusivamente mediante una mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Regionale (50%+1). In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente decade e si deve procedere alle elezioni del nuovo Presidente.
3. In caso di impedimento del Presidente Regionale o quando ne sia da questi espressamente delegato, il Vice Presidente Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Regionale.

ART. 27: Il Consiglio Regionale

1. Ogni Consiglio Regionale è composto: dai Presidenti delle Unioni Provinciali e da rappresentanti eletti dalle Unioni Provinciali in numero di uno ogni cento associati o frazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel suo ambito il Segretario Tesoriere e il Segretario Amministrativo.
3. Per la Provincia di Aosta, l'Unione Provinciale svolge anche la funzione di Consiglio Regionale.
4. Per le Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei Consigli Regionali sono svolte dalle rispettive Unioni Provinciali.
5. La sede del Consiglio Regionale è di norma quella di residenza del Presidente in carica. Il Consiglio Regionale può deliberare la sede che riterrà più opportuna dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
6. Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli associati. La quota annuale è fissata dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del secondo anno precedente sentite le Unioni Provinciali. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza.
7. Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, alle stesse vengono invitati i componenti degli organismi nazionali associati nella Regione.

ART. 28: Compiti del Consiglio Regionale

- 1) I compiti del Consiglio Regionale sono:
- a) rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;
 - b) vigilare sul funzionamento degli organi periferici provinciali ed occorrendo nomina i commissari nelle provincie ove manchino le condizioni di funzionalità dei rispettivi Consigli;
 - c) nominare i rappresentanti della categoria in Commissioni Organismi ed Enti a carattere Regionale;

- d) coordinare le iniziative delle Unioni Provinciali della propria Regione e stimolarne le attività;
- e) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'ANCL nella Regione;
- f) attuare le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi;
- g) redigere i conti consuntivi e preventivi chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e sottoporli all'approvazione, entro il 30 settembre, dell'Assemblea Regionale;
- h) convocare annualmente una riunione dei Consigli Provinciali;
- i) proporre all'Assemblea Regionale i candidati della propria Regione di cui al comma 1 dell'art. 37, nel CNO, CdA ENPACL e nelle Commissioni Nazionali;
- j) aderire agli organismi regionali di cui all'art. 4 contribuendo a rappresentare la categoria quale parte sociale;
- k) rispettare tutte le procedure ed i regolamenti operativi stabiliti dal Consiglio Nazionale, emanati in ambito associativo, amministrativo e contabile;
- l) dare attuazione pratica alle convenzioni stipulate a livello nazionale che prevedano benefici ed impegni per ogni singolo associato;
- m) rispettare e dare esecuzione e attuazione pratica alle attività e agli impegni che derivano da atti o accordi proposti dall'Associazione per i propri associati (agreement - accordi quadro - etc);

ART. 29: Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione.
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

ART. 30: Il Collegio Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La carica di Probiviro regionale è incompatibile con quella di Probiviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa.
3. Il Collegio regionale dei Probiviri esplica le sue funzioni, in prima istanza, secondo le previsioni dello Statuto, e dei Regolamenti e del Codice Etico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.
4. Il collegio, all'atto del suo insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.
5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Per le Unioni Provinciali di Trento Bolzano e Aosta il collegio dei probiviri è eletto dalle rispettive Assemblee Provinciali.

TITOLO V

Organi Nazionali

ART. 31: Organi nazionali dell'Associazione

1. Sono organi nazionali dell'Associazione:
 - a) il Congresso Nazionale;
 - b) il Consiglio Nazionale;
 - c) il Presidente nazionale;
 - d) l'ufficio di Presidenza Nazionale;
 - e) il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
 - f) il Collegio dei Probiviri.